CAMERA DEI DEPUTATI N. 2134

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 10 dicembre 1969 *(Stampato n. 879)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA SANITÀ
(RIPAMONTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(RESTIVO)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

—

Modifiche agli articoli 43 e 62 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 17 dicembre 1969

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

All'articolo 43 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è aggiunto il seguente comma:

« Il limite del cinquanta per cento dello stipendio di cui al comma precedente, ferma la quota del venticinque per cento spettante al Comune, e del venticinque per cento al personale tecnico coadiuvante, non si

applica ai compensi dovuti per i certificati relativi alle seguenti prestazioni: visite mediche a richiesta di privati, escluse le visite per il rilascio ed il rinnovo del libretto sanitario ai lavoratori dell'industria e del commercio; accertamenti e pareri richiesti da privati non prescritti da disposizioni di legge e di regolamento; vaccinazioni profilattiche a domicilio o fuori dell'orario di servizio; accertamenti sulla usabilità di tombe private, iniezioni conservative di salme ».

ART. 2.

All'articolo 62 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è aggiunto il seguente comma:

« Il limite del cinquanta per cento dello stesso stipendio di cui al comma precedente, ferma la ritenuta del venticinque per cento a favore del Comune, non si applica ai compensi per le certificazioni rese a domicilio o negli stabilimenti dei privati fuori dell'orario stabilito ».